

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

SCANDICCI, 28 APRILE 2025

**Interpretazione, motivazione, massimazione  
dei provvedimenti giudiziari**

**Cod.: P25036**

**TESTO PROVVISORIO PREDISPOSTO AI SOLI FINI  
DELL'INTERVENTO AL CORSO**

**L'interpretazione del contratto**

Sommario: 1. Un'ipotesi di lettura del problema: le stagioni dell'interpretazione del contratto e la loro sequenza. – 2. La stagione dell'interpretazione “correttiva” del contratto ed il ruolo della buona fede nel suo quadro. – 3. La ricostruzione della portata del contratto, tra buona fede e ragionevolezza – 4. Interpretazione, argomentazione e processo nella stagione attuale – 5. Lettera, comune intenzione dei contraenti, causa: il ruolo del giudice.

1. Il problema dell'interpretazione del contratto si presta ad una lettura in prospettiva diacronica per la connessione, particolarmente intensa, che esso presenta con il succedersi di quelle che potremmo definire le stagioni dell'autonomia privata<sup>1</sup>, e che si possono descrivere, a loro volta - sia pure con la consapevolezza della natura approssimativa di tutte le periodizzazioni - come le stagioni dell'interpretazione. All'interno di ciascuna di queste ultime proprio il giudice è chiamato a svolgere un ruolo fondamentale, perché il problema dell'interpretazione del contratto ‘vive’ nel processo ed innanzi al giudice, nel momento in cui insorge una controversia tra le parti del contratto in occasione della sua esecuzione<sup>2</sup>: infatti, ed anche se è certamente da condividere l'affermazione secondo la quale le regole in materia di interpretazione del contratto si dirigono anche alle parti di esso (che le debbono utilizzare per dare ingresso alla fase attuativa del contratto in coerenza al programma contrattuale), è solo quando sorge una controversia circa la portata del regolamento di interessi cui il contratto aveva inteso dare vita che si pone effettivamente un problema di interpretazione di quest'ultimo. È proprio la circostanza che il problema dell'interpretazione del contratto trovi la sua naturale dimensione ed esplicazione nel processo a confermare l'utilità e l'interesse di una trattazione dell'argomento all'interno del corso che si è avviato oggi.

Soffermiamoci sui tratti che caratterizzano la prima stagione dell'interpretazione del contratto. All'interno di una concezione che potremmo definire ottocentesca (o ‘primo

---

<sup>1</sup> Parafrasando il titolo di un bel volume di G. Alpa, *Le stagioni del contratto*, Bologna, 2012 (sul quale si vedano le dense pagine di G.B. Ferri, *Le stagioni del contratto e le idee di Guido Alpa*, in *Riv. dir. comm.*, 2013, II, 205 ss.).

<sup>2</sup> La centralità del momento del processo nel problema dell'interpretazione del contratto è stata sottolineata in maniera particolarmente chiara da M. Casella, *Il contratto e l'interpretazione*, Milano, 1961, 64 ss.; Id., *Negoziio giuridico (interpretazione)*, *Enc. dir.*, XXVIII, Milano, 1978, 19.

novocentesca') del contratto, che vede quest'ultimo come il frutto esclusivo delle manifestazioni di volontà dei contraenti, il compito del procedimento ermeneutico non era considerato tanto quello di enucleare la portata di un precetto attraverso il filtro degli schemi di lettura e comprensione di esso predisposti dall'ordinamento giuridico, bensì quello di ricostruire un dato storico, consistente appunto nella volontà dei contraenti. Risultava allora coerente affermare che le disposizioni legali in materia di interpretazione, che pure il Codice civile italiano del 1865 conteneva, avessero valore non per la loro natura di precetti legali, bensì perché si trattava di tecniche elaborate dall'esperienza ed accreditate dalla scienza giuridica come utili al fine di raggiungere quel particolare dato di verità (fenomenica, prima ancora che legale), costituito appunto dalla volontà dei contraenti. In questa prospettiva, il compito del giudice consisteva nell'utilizzare in sede interpretativa quelle che erano regole logiche, se non semplici consigli, non comandi in senso formale, dato che il reale vincolo per l'interprete ad utilizzarle stava non tanto nella forza di legge, dalla quale pure erano munite, bensì nella razionalità intrinseca alle stesse. Il rifiuto di una qualificazione delle regole interpretative come norme giuridiche si rafforzava perché solo la loro configurazione come regole di mera razionalità sembrava in grado di evitare l'esito di una sovrapposizione, in sede ermeneutica, alla volizione dei contraenti, della volontà del giudice, intesa come espressione nella vicenda concreta di quella dell'ordinamento giuridico.

Il superamento di questa tesi si verifica, nel sistema giuridico italiano, prima ancora dell'entrata in vigore del Codice civile del 1942. Si tratta – potremmo definirla, sempre con la consapevolezza della natura stipulativa della denominazione, come la seconda stagione dell'interpretazione del contratto - di un momento importante nella costruzione di una teoria dell'interpretazione giuridica davvero autonoma rispetto all'interpretazione intesa come procedimento che si applica a qualunque manifestazione del pensiero umano. Infatti, in questa fase, si consolida l'idea della interpretazione giuridica (in particolare, dell'interpretazione del contratto) come procedimento legalmente regolato, che deve essere svolto applicando le norme legali di interpretazione ed a prescindere dal fatto che in questo modo sia in effetti possibile ricostruire il senso del contratto sulla base di una volontà storica o psicologica dei contraenti, essendo invece decisiva la “verità legale” del contratto, e cioè quella normativamente imposta sulla base dei criteri ermeneutici sanciti dal codice civile. In altre parole, in questa fase, l'interpretazione del contratto si risolve nel procedimento tecnico, proprio perché regolato dal legislatore, attraverso il quale si perviene ad ascrivere al contratto il senso di esso giuridicamente rilevante, come tale vincolante per i contraenti ed al quale lo stesso ordinamento è chiamato a dare attuazione per mezzo dell'apparato di tutela giurisdizionale.

Il corollario più importante di questa impostazione riguarda proprio i poteri del giudice e, in particolare, della Corte di cassazione alla quale – su questa premessa – può essere richiesto di sindacare l'interpretazione del contratto dall'angolo visuale della violazione o falsa applicazione delle regole ermeneutiche di legge. Si tratta di una tesi che, a distanza di oltre ottanta anni dal contributo dottrinale di Cesare Grassetti<sup>3</sup> al quale si deve l'accreditamento della stessa, appare ormai definitivamente acquisita, se non

---

<sup>3</sup> Cfr. già lo scritto di C. Grassetti, *L'interpretazione dei contratti e il ricorso in Cassazione*, in *Foro It.*, 1936, IV, 311 ss. e poi. Id., *L'interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti*, Padova, 1938 (ristampa anastatica con appendici, Padova, 1983).

scontata, ma che ha rappresentato un punto di svolta di fondamentale importanza nell'impostazione del problema dell'interpretazione del contratto. Essa deve essere letta alla luce della precisazione, a sua volta oggetto di un indirizzo consolidato, secondo la quale il sindacato di legittimità sull'interpretazione del contratto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati appunto a quel giudice, ma deve appuntarsi esclusivamente sul (mancato) rispetto dei canoni normativi di interpretazione dettati dal legislatore agli artt. 1362 e segg. c.c. per sottrarsi al sindacato di legittimità<sup>4</sup>. Proprio per questa ragione, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra<sup>5</sup>.

2. È, poi, a nostro avviso possibile individuare una terza stagione culturale, forse a questo punto, conclusa, ma non ancora remota, durante la quale si è ritenuto di poter attribuire al procedimento ermeneutico - e nell'ambito di esso soprattutto al canone di buona fede - una funzione affatto diversa rispetto a quella che gli era stata assegnata nella stagione immediatamente precedente.

Si tratta di un'impostazione alla cui messa a punto hanno contribuito proposte ricostruttive che, pur muovendo da premesse differenti, rinvergono un minimo comune denominatore appunto in un radicale ripensamento del ruolo proprio dell'interpretazione del contratto.

È nota, in particolare, la ormai risalente proposta di chi<sup>6</sup> ha spostato lo specifico ambito di operatività del canone di buona fede nel momento finale dell'attività ermeneutica, reputando possibile operare, attraverso di esso, una valutazione complessiva di rilevanza del negozio, con l'attribuzione al medesimo del significato che si impone avuto riguardo alla posizione delle parti, nel quadro dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Si colloca in una prospettiva analoga anche il contributo di chi<sup>7</sup> ha ritenuto che – attraverso l'art. 1366 c.c. – sarebbe possibile attribuire rilievo in sede interpretativa ai principi generali dell'ordinamento, avuto altresì riguardo alle peculiari circostanze in cui il contratto si inserisce; così inteso, l'art. 1366 consentirebbe di individuare quale tra gli interessi dei contraenti debba essere ritenuto preminente e di risolvere altresì il problema della prospettiva nella quale si debba collocare l'interprete nel prendere in esame il contratto alla luce della disciplina dettata per il singolo contratto e dei principi generali dell'ordinamento.

---

<sup>4</sup> Cfr., in questo senso, tra le ultime, Cass. ord., 22 aprile 2025 n. 10475.

<sup>5</sup> Cfr., ad esempio, Cass. 28 maggio 2015 n. 11036 nonché, da ultimo, Cass. ord. 15 aprile 2025 n. 9900, dove si legge che “in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione adottata, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati”.

<sup>6</sup> Cfr. L. Bigliazzi Geri, *Note in tema di interpretazione secondo buona fede*, Pisa, 1970, *passim*, e, in particolare, 46 s.; Id., *Buona fede nel diritto civile*, Digesto, sez. civ., II, Torino, 1988, 179 s.; *L'interpretazione del contratto*, in *Il Codice civile, Commentario* diretto da P. Schlesinger, Milano, 1991, 208 s.

<sup>7</sup> V. Rizzo, *Interpretazione dei contratti e relatività delle sue regole*, Napoli, 1985, 293 ss.

Un altro orientamento dottrinale, che possiamo inserire in questa fase di sviluppo, è quello che pone l'accento sull'attitudine della buona fede interpretativa ad intervenire in tutti i casi in cui l'applicazione del primo gruppo di norme interpretative – le c.d. norme di interpretazione soggettiva, racchiuse negli artt. 1362 – 1365 c.c., abbia portato all'individuazione di un regolamento contrattuale poco equilibrato e non giustificato dalle circostanze soggettive ed oggettive che lo accompagnano, dato che, in questi casi, si potrebbe reputare permanere uno stato di incertezza sul significato del contratto, superabile, appunto, attraverso l'utilizzazione del canone della buona fede e, all'occorrenza, dei successivi criteri ermeneutici. In tale ordine di idee, la clausola di buona fede conserverebbe, anche in sede interpretativa, la sua peculiare attitudine a correggere le storture del regolamento contrattuale, pur affermandosi, con un vistoso scarto di piani rispetto all'impostazione fin qui illustrata, che la buona fede potrebbe venire anche in considerazione come uno strumento utile per stabilire quali siano gli interessi perseguiti col singolo, concreto contratto ovvero per cogliere le variabili individuali del contratto stesso<sup>8</sup>.

In epoca relativamente più recente, è stato ribadito che l'interpretazione dei contratti dovrebbe essere rivolta sempre meno alla ricostruzione dell'intento e sempre più “ad individuare nell'intero ordinamento la disciplina più congrua e ragionevole da applicare al caso concreto” al fine di “far valere nell'ordinamento del caso concreto il senso di giustizia ispirato alle indicazioni costituzionali e comunitarie”, apparendo le regole sull'interpretazione dei contratti come strumenti che si affidano al giudice non solo per interpretare e qualificare il regolamento contrattuale “ma anche per bilanciare, integrare, correggere o adeguare le prestazioni”<sup>9</sup>. Quello che viene in questo modo definito come il metodo dell'interpretazione civil – costituzionale comporterebbe una serie di conseguenze operative, imponendo “sul terreno contrattuale, un controllo di meritevolezza degli interessi coinvolti, che incide profondamente sulle scelte dell'interprete, tenuto a privilegiare la disciplina del caso concreto più conforme non soltanto ai principi di rango ordinario, ma a quelli gerarchicamente superiori che informano l'ordinamento italo – comunitario”<sup>10</sup>.

L'immagine del procedimento interpretativo che, pure nell'articolazione delle ricostruzioni appena evocate, risulta sottesa alle stesse, e caratteristica di quella che abbiamo definito la terza stagione dell'interpretazione del contratto, pare emergere anche, sia pure nel contesto di un *obiter dictum* abbastanza vistoso, in una nota sentenza della Corte di Cassazione che vede nella buona fede un mezzo per “...mantenere il rapporto giuridico nei binari dell'equilibrio e della proporzione” tale da poter essere utilizzata come “uno strumento, per il giudice, finalizzato al controllo – anche in senso modificativo o integrativo – dello statuto negoziale...quale garanzia di contemperamento

---

<sup>8</sup> È la posizione di M. Costanza, *Profili dell'interpretazione del contratto secondo buona fede*, Milano, 1989, 35. Tale tesi va peraltro considerata alla luce dei risultati raggiunti dalla stessa Autrice in sede di riflessione circa il problema dell'equilibrio delle prestazioni, nello scritto *Meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale*, *Contr. impr.*, 1987, 432 s., in particolare 433, dove si conclude che “al di fuori delle ipotesi specificamente previste e disciplinate la realizzazione dell'equilibrio contrattuale rimane affidata alla buona fede ed all'equità”. La differenza tra questi due criteri consisterebbe poi in ciò, che la buona fede servirebbe a modellare il contenuto negoziale secondo i canoni della correttezza e della lealtà, mentre l'equità sarebbe volta alla determinazione della giustizia singolare.

<sup>9</sup> Si tratta delle argomentazioni svolte da M. Pennasilico, *Metodo e valori nell'interpretazione dei contratti*, Napoli, 2011, 341, 347.

<sup>10</sup> Cfr. ancora M. Pennasilico, *Metodo e valori* etc., cit., 153.

degli opposti interessi”): dunque, dall’angolo visuale dell’interpretazione del contratto, come strumento che attribuisce al giudice il compito di operare nell’ottica dell’equilibrio tra gli interessi dei contraenti<sup>11</sup>.

3. Le obiezioni mosse a queste ricostruzioni preparano la successiva stagione dell’interpretazione del contratto, la quarta – stando sempre alla periodizzazione stipulativa che abbiamo proposto – che è quella che stiamo vivendo e si appuntano, in particolare, sul ruolo della buona fede interpretativa. In questa fase, si propongono di quest’ultima lettura che la riconducono alla nozione soggettiva di credenza giustificata nel proprio o nell’altrui diritto, con la precisazione “che l’interpretazione non attiene al convincimento erroneo ma al convincimento giustificato secondo diligenza”<sup>12</sup>; su queste premesse, ed all’interno della – pur controversa ed opinabile – contrapposizione tra norme di interpretazione soggettiva e norme di interpretazione oggettiva<sup>13</sup> la nozione di buona fede interpretativa, viene ricondotta ai criteri soggettivi, non avendo essa ad oggetto una valutazione legale del significato dell’accordo, bensì il significato che le parti hanno legittimamente creduto di attribuire al regolamento contrattuale<sup>14</sup>.

La critica alle letture della buona fede interpretativa collocate all’interno della ‘terza stagione’, e cioè quelle che ne facevano un criterio correttivo delle ‘storture’ del regolamento contrattuale, è stata condotta anche da un altro angolo visuale: quello che porta ad identificare la buona fede come il canone che consente di svolgere tutte le conseguenze implicite – sulla base di un criterio di normalità e regolarità sociali – nel regolamento negoziale, che, sebbene non esplicitate, nell’assetto di interessi, quale delineato dai contraenti, sono coesenziali, per così dire, alla natura di esso, così come concretamente emerge nella singola vicenda contrattuale<sup>15</sup>.

La buona fede si libera così dai contorni incerti, se non nebulosi, che ne avevano per lo più caratterizzato l’utilizzazione, soprattutto in materia ermeneutica, nella fase immediatamente antecedente - attraverso una pericolosa sovrapposizione tra piano dell’interpretazione e piano della integrazione del contratto con fonti eteronome di natura imperativa - per innestarsi sul più solido terreno dei criteri di ragionevolezza desunti dalla realtà dei traffici.

---

<sup>11</sup> Il riferimento è a Cass. 18 settembre 2009 n. 20106, pubblicata, tra gli altri luoghi, in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 2010, 239. Per gli spunti di questa sentenza che più direttamente riguardano il problema dell’interpretazione, ci si permetta il rinvio al nostro *Abuso del diritto, buona fede, ragionevolezza* (verso una riscoperta della pretesa funzione correttiva dell’interpretazione del contratto), ivi, II, 139 ss.

<sup>12</sup> Cfr. C.M. Bianca, *Sulla “sussidiarietà” dei criteri legali di interpretazione non letterale del contratto*, in *Studi in ricordo di Alberto Auricchio*, Napoli 1974, 129 ss., ed ora in Id., *Realtà sociale ed effettività della norma*, vol. II, t. I, Milano 2002, 225 ss., 234; Id., *Diritto civile. 3. Il contratto*, 3<sup>^</sup> ed., Milano, 2019, 425.

<sup>13</sup> Cfr., ovviamente in luogo di moltissimi altri, per una critica della lettura delle norme di interpretazione che ne propone la collocazione secondo un ordine gerarchico, V. Calderai, *Interpretazione dei contratti e argomentazione giuridica*, Torino, 2008, 65 ss.; M. Brutti, *Interpretare i contratti*, Torino, 2017, 223 ss. Propone invece una lettura del problema dell’interpretazione del contratto tuttora ancorata a questa distinzione, A. Cataudella, *Appunti sull’interpretazione del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, 524 ss., 529 ss., pur con la precisazione che la ripartizione delle norme in tema di interpretazione nei due gruppi non risulta esaustiva.

<sup>14</sup> Cfr., in tal senso, in epoca ancora relativamente recente, nel solco dell’impostazione di C.M. Bianca, D. Achille, *Metodo dell’interpretazione contrattuale e diritto effettivo*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, 155 ss., in particolare, 168 ss.

<sup>15</sup> Ci si permetta, al riguardo, il rinvio a quanto avevamo più diffusamente argomentato nel nostro *L’interpretazione*, in *I contratti in generale*, in *Trattato dei contratti* diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli, tomo 2, a cura di Gabrielli, 2<sup>^</sup> ed. Torino, 2006, 1036 ss.

Questa linea di sviluppo trova conferma anche nei progetti di diritto privato europeo dei contratti sviluppati tra la fine del secolo scorso e la prima decade di quello attuale, ai quali è del tutto estranea l'idea di una torsione dello strumento interpretativo al raggiungimento di finalità di controllo degli atti di autonomia privata<sup>16</sup>. All'interno di questi progetti, la sempre maggiore utilizzazione della ragionevolezza, ormai suscettibile di essere, a sua volta, definita come una clausola generale, di incidenza – dal punto di vista dell'utilizzazione all'interno del procedimento ermeneutico - perfino più significativa rispetto a quella di buona fede<sup>17</sup>, sembra confermare l'ipotesi ricostruttiva che di quest'ultima poc'anzi si era proposta, più imperniata su canoni di normalità e regolarità del comportamento degli operatori nella realtà dei traffici che non sull'innesto di valori eteronomi sul corpo del contratto.

L'approdo di questi sviluppi è, come si è anticipato, la negazione di un possibile ruolo della buona fede, in sede interpretativa, di adeguamento del contratto a principi o regole eteronomi ovvero di verifica della congruità reciproca delle attribuzioni patrimoniali realizzate con il contratto; mentre la specifica funzione del procedimento ermeneutico si attesta sul piano della ricostruzione della portata della regola privata, ora attraverso schemi attenti alla concretezza ed individualità della stessa, ora per mezzo di schemi da essa più remoti, direttamente fissati dalla norma ovvero mutuati da standards sociali, come appunto quello del contraente ragionevole<sup>18</sup>, che – dopo essere emerso nei progetti di diritto privato europeo dei contratti – ha trovato esplicito riconoscimento nell'art. 1188 del *code civil* francese all'esito della riforma. Infatti, questa disposizione, dopo avere stabilito che il contratto s'interpreta secondo la comune intenzione delle parti senza fermarsi al significato letterale delle parole, aggiunge, nel comma 2, che “*lorsque cette intention ne peut être décelée, le contract s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation*”.

Se le argomentazioni fin qui svolte colgono nel segno, si conferma che il procedimento ermeneutico, anche se riferito all'area di quello che è stato definito come il contratto asimmetrico o diseguale<sup>19</sup>, resta strutturalmente incompatibile, ed ontologicamente inidoneo, ad espletare un'ipotetica funzione di controllo circa i contenuti dell'atto di autonomia privata ovvero di riequilibrio delle posizioni dei contraenti: funzione che resta assai più solidamente affidata agli obblighi di informazione o alle regole di comportamento che costellano la fase di formazione del vincolo contrattuale.

Né tale esito deve apparire incompatibile con le istanze di tutela che l'area della contrattazione diseguale sempre più palesa: tanto più che, secondo quanto ormai da

---

<sup>16</sup> Si veda, sul punto, la trattazione di F. Viglione, *Metodi e modelli di interpretazione del contratto*, Padova, 2011, 240 ss., il quale sottolinea, come tratto comune sottostante ai recenti progetti di unificazione del diritto dei contratti in materia di interpretazione, il riferimento alla centralità della comune intenzione dei contraenti.

<sup>17</sup> Cfr., ad esempio, Principi Unidroit, art. 4.1., co. 2° nonché la soluzione dell'art. 5:101 dei *Principles* della Commissione Lando, il quale prevede, al terzo comma che “quando una intenzione secondo i commi 1 e 2 non può essere accertata, il contratto deve essere interpretato secondo il significato che persone ragionevoli e con le stesse caratteristiche delle parti darebbero ad esso nelle stesse circostanze”; mentre la buona fede/correttezza viene richiamata solo all'art. 5:102, all'ultimo posto delle circostanze rilevanti. Indicazioni sostanzialmente analoghe si desumono dal *Draft Common Frame of Reference*, art. 8:101 e 8:102.

<sup>18</sup> Cfr., al riguardo, R. Caprioli, *Il paradigma della persona ragionevole nell'interpretazione del regolamento negoziale*, in *Rass. dir. civ.*, 2020, 456 ss.

<sup>19</sup> Il riferimento è a V. Roppo, *Il contratto del duemila*, 3<sup>a</sup> ed., Torino, 2011, 65 ss.

tempo è stato chiarito in dottrina<sup>20</sup>, il controllo sugli atti di autonomia privata e la stessa protezione della parte che si trovi in posizione asimmetrica rispetto all'altra nella contrattazione diseguale si realizza ormai sempre più sul versante del controllo contenutistico, come accade nella disciplina delle clausole abusive, ovvero dell'attribuzione ai contraenti di diritti e doveri accessori, quali quelli di recesso o di informazione.

4. L'immagine dell'interpretazione del contratto che l'ultima stagione ci restituisce è, dunque, quella, che potremmo definire laica, del procedimento per mezzo del quale si perviene ad ascrivere al contratto il senso di esso giuridicamente rilevante e, dunque, vincolante per i contraenti<sup>21</sup>; ma naturalmente questa considerazione (che ha forse il pregio della semplicità, ma sconta il rischio della banalità) non esaurisce tutte le articolazioni del discorso sull'interpretazione del contratto in questa sua fase evolutiva.

Dovendo, dunque, individuare gli aspetti più interessanti del dibattito in materia in questo momento storico, anche per prefigurare gli sviluppi che potrebbero condurci, in un orizzonte temporale più o meno lungo, ad una nuova stagione dell'interpretazione del contratto, si possono segnalare quanto meno due plessi di questioni: innanzi tutto, l'accentuazione della rilevanza del rapporto tra testo e contesto, dove il testo, rappresentato dai segni attraverso i quali si esprime la regola, si inserisce nel contesto, costituito da quelle che la dottrina più risalente denominava circostanze rilevanti in chiave ermeneutica, ovvero materiali ermeneutici; e, poi, l'enfasi sulla dimensione, per così dire argomentativa, dell'interpretazione del contratto, che assolve davvero il proprio compito quando permette di arrivare, all'interno del processo, ad una soluzione ermeneutica più solidamente motivata delle altre.

Un contributo ancora relativamente recente della dottrina italiana in materia<sup>22</sup> ha preso appunto le mosse dalla contrapposizione tra testo e contesto che non è nuova nella riflessione in argomento<sup>23</sup>, e si è confrontato con l'interrogativo relativo a cosa si interpreti quando si interpreta un contratto. In questo quadro, si è osservato che “i fatti (individuali, sociali), i valori (etici ed economici) rilevano per l'interprete”, in quanto “danno il contesto. Fatto di negoziazioni in cui con un calcolo in una certa misura razionale basato sulle circostanze in cui si trovano ad operare certe parti attraverso quel *quid* che è il contratto appagano in misura almeno soddisfacente certi bisogni attraverso certi beni, cose o prestazioni, che poi materialmente scambiano in modo normalmente coerente agli scopi”<sup>24</sup>. Tuttavia, ha osservato l'Autore il pensiero del quale si sta qui evocando, i fatti individuali e sociali, i valori etici ed economici non sono in grado di dare il senso di quanto si valuta e si fa e, in particolare, non possono restituire l'elemento della prescrittività e la sua concretizzazione nell'unica dimensione nella quale essa può manifestarsi come dover essere e cioè il linguaggio: non danno, dunque, il senso e non danno la regola, la quale costituisce appunto il senso prescrittivo che è l'obiettivo

---

<sup>20</sup> Cfr., di nuovo, V. Roppo, *Il contratto del duemila*, cit., 91 ss.

<sup>21</sup> È allora solo all'apparenza scontata la notazione per mezzo della quale, V. Roppo, *Il contratto*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2011, 439 ha osservato che “trovare il giusto significato del testo contrattuale è lo scopo dell'interpretazione”.

<sup>22</sup> Cfr. A. Gentili, *Senso e consenso. Storia, teoria e tecnica dell'interpretazione dei contratti*, Torino, 2015.

<sup>23</sup> Il riferimento è a N. Irti, *Testo e contesto*, Padova, 1996.

<sup>24</sup> Così A. Gentili, *Senso e consenso*, cit., vol. I, 309

dell'interpretazione. Il contratto, pertanto, secondo questa impostazione, è, ai fini dell'interpretazione, la regola (il regolamento): “quel particolare senso vincolante che un fatto (psicologico, sociale, etico, economico), assume in un ordinamento giuridico. In uno scambio ci sono senz'altro, a monte, bisogni, interessi e beni (e questa è sociologia), atti a soddisfarli e quindi utili (e questa è economia), rispetto ai quali l'una parte e l'altra concepiscono una volontà di rispettiva alienazione/acquisizione (e questa è psicologia), che nelle circostanze date ritengono giusta (e questa è etica); ma poi rispetto a tutto questo per parlare di contratto occorre arrivare a stabilire produzione e senso di specifici poteri e doveri, che saranno gli strumenti di attuazione delle volontà di soddisfazione dei bisogni attraverso poteri su beni che l'altro avrà il dovere di fornire”, perché “solo poteri e doveri sono diritto e solo il loro particolare assemblaggio (il senso complessivo delle regole che li prescrivono e conformano) è il contratto”. Si perviene, allora, ed in questa prospettiva ad affermare la tesi che “l'interpretazione del contratto non è solo né soprattutto ricerca di verità...quanto ricerca di giustificazione, per cui diciamo che una parte intendendo il contratto così invece che così è più che giustificata dell'altra che la contesta. L'interpretazione del contratto vuol essere giusta composizione di un conflitto”, riuscendo ad esserlo “quando trova un senso prescrittivo del testo che supera le obiezioni”: ed un'interpretazione secondo questo criterio è tale da corrispondere alla concezione basilare del contratto, il rispetto dell'autonomia privata. In altre parole, ed in conclusione, “all'interpretazione il contratto si offre come regola, espressa dal testo, determinabile in base al contesto costituito dal fatto individuale e sociale e dei valori etici ed economici coinvolti, ed in subordine e nel dubbio in base alle regole di opportunità politico – legislativa scelte dal legislatore per considerazioni di efficienza e/o di giustizia”<sup>25</sup>.

Collocato all'interno della giustificazione del significato del contratto - secondo criteri da tempo, come si è visto, riconosciuti come oggetto di regole di diritto positivo vincolanti - il problema dell'interpretazione del contratto rifluisce, dunque, nel contesto del processo e delle regole che ad esso presiedono, investendo problemi come quello dei rapporti tra interpretazione e principio dispositivo, quello della validità delle clausole di c.d. protezione letterale, nelle loro varie articolazioni e quello del controllo, in sede di legittimità, dell'interpretazione del contratto, così come operata dal giudice del merito.

Quanto al primo degli snodi appena evocati, e cioè la vigenza, o meno, anche in materia del principio dispositivo<sup>26</sup>, l'interrogativo è se il giudice, vincolato in relazione a questo principio alle conclusioni delle parti, dovrebbe esserlo anche alla interpretazione del contratto da esse stipulato in ipotesi dalle medesime parti concordemente proposta.

Si deve ritenere, sul punto, che il giudice - anche alla luce di quanto tra breve si dirà sulla questione del ruolo da assegnare al criterio dell'interpretazione letterale - risalendo dal testo contrattuale alla portata del regolamento e quindi alla comune intenzione, così come modellata dal complesso delle clausole contrattuali, possa interpretare in maniera difforme dalle prospettazioni delle parti il contratto, a condizione che ciò non lo conduca a spingersi *ultra petita*: tale conclusione può essere argomentata sulla premessa –

---

<sup>25</sup> I brani riportati nel testo sono sempre tratti da A. Gentili, *Senso e consenso*, cit., I, 309 – 311.

<sup>26</sup> La questione era stata prospettata nei suoi termini essenziali già da P. Schlesinger, *Interpretazione del contratto e principio dispositivo*, in *Temì*, 1963, 1135 ss.

della quale si è già riferito poc'anzi - che l'attribuzione di significato ad una dichiarazione contrattuale non è suscettibile di essere considerata come la mera ricerca di una preesistente oggettività psicologica, ma si risolve, appunto, in un procedimento normativamente determinato, le cui regole le parti possono in ipotesi, e nei limiti dei quali si dirà tra breve, derogare preventivamente, mentre non possono pretendere che il giudice le disattenda<sup>27</sup>.

Un temperamento a questa soluzione può essere individuato nella disposizione dell'art. 101 c.p.c., nel senso che anche l'individuazione, da parte del giudice, di un'interpretazione diversa da quella concordemente affermata dalle parti possa essere considerata come una "questione rilevabile d'ufficio", con il corollario che il giudice, il quale appunto ritenga di dover accreditare un'opzione ermeneutica distinta da quella proposta dalle parti dovrà invitare le stesse ad interloquire con le modalità previste dal 2° co. della disposizione da ultimo menzionata.

Venendo al secondo dei problemi appena evocati, e cioè lo spazio di esplicazione dell'autonomia privata in materia di regole interpretative, la soluzione che appare preferibile è quella secondo la quale le parti godono in linea di principio di un'ampia libertà di derogare preventivamente, rispetto al momento dell'interpretazione, alle regole ermeneutiche dettate dal c.c., fissando esse stesse le regole convenzionali di interpretazione del contratto che hanno stipulato o dei contratti che andranno a stipulare. In particolare, accade con una certa frequenza, soprattutto nei contratti di notevole complessità ed importanza economiche, che le parti contraenti abbiano cura di precisare che le pattuizioni raggiunte saranno da loro intese soltanto in applicazione di un criterio rigorosamente letterale e con l'esclusione di qualsiasi rilevanza a circostanze extratestuali e, in particolare, ad elementi di fatto o interessi emersi nella fase delle trattative<sup>28</sup>. Si è già fatto cenno che si discorre, al riguardo, di tecniche di protezione letterale, le quali opererebbero ora attraverso l'esclusione convenzionale della polisemia, ora con la ridefinizione di senso, ora con l'invenzione di nuove unità linguistiche<sup>29</sup>.

Tali accordi sull'interpretazione possono essere ritenuti validi, come si accennava, a condizione che gli stessi non intendano derogare a norme interpretative reputate espressione di valori e di esigenze sovraindividuali, qual è in particolare la buona fede<sup>30</sup>,

---

<sup>27</sup> Si veda, tuttavia, sul punto V. Roppo, *Il contratto*, cit., 442, il quale osserva che le parti possono anche concordare che le clausole del contratto da esse stipulato debbano intendersi secondo un certo significato anche se l'applicazione delle norme interpretative potrebbe giustificare un significato diverso e perviene, su questa premessa, alla conclusione che se le parti litiganti adducano in causa la medesima interpretazione egli non possa disattenderla, mentre potrebbe accreditare una terza e distinta interpretazione nel momento in cui le parti ne deducano due divergenti, a condizione di non spingersi *ultra petita*. Osserva invece G. De Nova, *Il contratto alieno*, Torino, 2010, che "le parti, così come possono qualificare elementi fattuali rilevanti ai fini della qualificazione, ma non qualificare il contratto in modo vincolante per il giudice, possono sottoporre al giudice elementi fattuali preinterpretati, tramite le premesse e le definizioni, ma non possono imporre al giudice i criteri per l'interpretazione complessiva del contratto".

<sup>28</sup> Si veda, al riguardo, in un'interessante prospettiva di comparazione con il common law, F. Viglione, *Metodi e modelli di interpretazione del contratto*, cit., 205 ss., il quale dà atto della "recente tendenza della prassi contrattuale internazionale ad inserire una clausola standard la quale impone di limitare l'analisi ermeneutica ai 'quattro angoli' del documento contrattuale", al fine di circoscrivere al massimo l'ingerenza sul contenuto del negozio, così come tradotto nel testo scritto, sia per l'esigenza di prevedibilità dell'esito interpretativo, sia per la repulsione per operazioni ermeneutiche che possano risolversi in una correzione surrettizia del contenuto del contratto.

<sup>29</sup> Cfr., sul punto, in particolare, N. Irti, *Testo e contesto*, Padova, 57 ss. Nel solco dell'impostazione di quest'Autore si è posto, poi, M. Onorato, *L'accordo di interpretazione*, Milano, 2009, in particolare, 189 ss. per la ricostruzione complessiva della fenomenologia dell'accordo di significazione.

<sup>30</sup> Cfr., sul punto, C.M. Bianca, *Diritto civile, 3. Il contratto*, cit., 427 ss.

nonché a patto che, in relazione agli effetti tipici del singolo contratto, la ridefinizione di senso dello stesso non sia in grado di pregiudicare la posizione dei terzi (ciò che assume un particolare rilievo per quei contratti che – in relazione agli effetti di essi propri: ad es., il contratto di società – siano intrinsecamente idonei a proporre un problema di affidamento dei terzi sul contenuto obiettivamente percepibile dai terzi del contratto)<sup>31</sup>.

5. Una breve riflessione finale sul modo in cui si svolge il controllo da parte della Cassazione circa l'interpretazione del contratto deve necessariamente confrontarsi con il tema, particolarmente controverso – almeno fino a qualche tempo fa – dei rapporti tra tenore letterale del contratto e comune intenzione dei contraenti.

La disposizione dell'art. 1362, 1° co. c.c. (secondo la quale “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”) racchiude in effetti già al proprio interno i nodi tematici fondamentali del problema dell'interpretazione del contratto, proponendo una relazione tra due momenti – la “comune intenzione dei contraenti” ed il “senso letterale delle parole” - dei quali si tratta di indagare, sia pur brevemente, i rapporti. Una prima possibile lettura della disposizione è quella che considera il nesso tra i due profili della comune intenzione e del senso letterale delle parole in termini di relazione dialettica, se non di tensione: il tenore letterale delle parole emerge ora come l'ambito all'interno del quale deve restare circoscritta l'indagine ermeneutica – in presenza di un testo contrattuale “chiaro” – ora come un limite che colui, il quale si accinga all'operazione ermeneutica, è chiamato a superare al fine di individuare la comune intenzione dei contraenti. In questa prospettiva, la questione principale da affrontare parrebbe risolversi nell'alternativa, che sembra in effetti emergere, almeno al livello della ricognizione della elaborazione giurisprudenziale della materia, tra preferenza da accordarsi al senso letterale delle parole ovvero alla comune intenzione dei contraenti, così come si delinea nella sua concretezza, anche al di là del tenore letterale dell'atto.

Tuttavia, il problema, così descritto, deve ritenersi impostato non correttamente, secondo quanto suggerisce già la constatazione che sarebbe allora sufficiente la mera presa d'atto della formulazione dell'art. 1362, 1° co. c.c. per sciogliere il dubbio nel senso della necessaria preminenza della comune intenzione dei contraenti: cosicché riuscirebbe perfino difficile intendere le ragioni per le quali – alla stregua di un orientamento fino ad un recente passato largamente accreditato soprattutto nell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità<sup>32</sup> – il rapporto tra ricerca della comune intenzione dei contraenti e limite costituito dal tenore letterale delle parole dovrebbe essere ricostruito invece nei termini della prevalenza di quest'ultimo, al punto da ritenere preclusa

---

<sup>31</sup> Si veda, in argomento, in particolare, A. Rizzi, *Interpretazione del contratto e dello statuto societario*, Milano, 2002, 511 ss.

<sup>32</sup> Cfr., di recente, la messa a punto dell'elaborazione giurisprudenziale del nodo relativo alla prevalenza, o meno, del canone ermeneutico imperniato sulla lettera contrattuale, in E. Capobianco, *La determinazione del regolamento*, in V. Roppo, *Trattato del contratto*, II, *Regolamento*, II ed., a cura di G. Vettori, Milano, 2022, II, nonché, in epoca più risalente, in G. Giacobbe, in *Diritto civile* a cura di N. Lipari e P. Rescigno, coordinato da A. Zoppini, vol. III *Obbligazioni*, II, *Il contratto in generale*, Milano, 2009, 558 ss. L'affermazione della centralità del canone interpretativo letterale nella giurisprudenza della Suprema Corte era sufficientemente univoca fino ad una decina di anni fa: cfr., tra le molte altre, Cass. 11 marzo 2014 n. 5595, inedita, secondo la quale, drasticamente, quando il canone dell'interpretazione letterale del contratto risulti sufficiente, il processo ermeneutico deve ritenersi concluso; Cass. 17 dicembre 2012 n. 23208, in *Corr. Giur.*, 2013, 1227, con nota di Gabbanelli.

all'interprete qualsiasi indagine sulla comune intenzione dei contraenti, in presenza di una lettera contrattuale chiara.

In particolare, l'orientamento appena menzionato si risolve (o forse si dovrebbe ormai dire si risolveva) nell'affermazione della sussidiarietà dei canoni di interpretazione diversi da quello letterale: e tale enunciazione viene, in prevalenza, formulata già in relazione al criterio dettato dall'art. 1362. 2° co., che risulta, in tal modo, accomunato a tutti gli altri criteri ermeneutici, con la sola eccezione del canone *ex art. 1363 c.c.*, il quale, imponendo di interpretare complessivamente le clausole le une per mezzo delle altre, viene considerato come una concretizzazione del criterio logico, suscettibile di essere utilizzato in combinazione con quello letterale.

Formulato in questi termini, peraltro, il c.d. principio *in claris non fit interpretatio* dà luogo ad uno stravolgimento del senso originario delle affermazioni della dottrina<sup>33</sup>, la quale aveva colto un rapporto di gerarchia tra le singole norme interpretative e che è stata recepita anche nella Relazione al Codice civile, oltre ad avere trovato un preciso riscontro nella sistematica legislativa della materia. Infatti, nell'impostazione di quell'orientamento dottrinale, il principio di gerarchia delle norme interpretative si ricollega non soltanto alla riconosciuta, diversa funzione dei singoli criteri ermeneutici, ma anche all'esigenza di risolvere il problema delle possibili antinomie tra di essi: un problema la soluzione del quale, nel momento in cui si afferma in termini definitivi la natura precettiva delle norme interpretative, non può certamente essere affidata all'arbitrio del giudice. Tuttavia, nell'ambito della dottrina menzionata, il principio della sussidiarietà dei canoni ermeneutici diversi da quello letterale non viene accreditato, in quanto la partizione in due gruppi dei principi in tema di interpretazione si attesta lungo la linea della possibilità di accertare o meno in concreto la volontà delle parti del contratto; mentre le singole norme di interpretazione oggettiva vengono ritenute applicabili sulla base di diversi criteri, tra i quali ad esempio quello della prevista maggiore o minore distanza dalla volontà delle parti. Su queste premesse, acquisisce suggestione la critica dottrinale al principio *in claris*, la quale sottolinea che lo stesso è il corollario, oltre che della generalizzazione indebita di spunti desunti dalle fonti romane, della confusione tra la necessità dell'interpretazione e la difficoltà del relativo compito: al contrario, l'interpretazione del contratto e, dunque, la ricostruzione della portata della regola che i privati hanno fissato, debbono in ogni caso avvenire, anche quando l'attività dell'interprete sia agevole<sup>34</sup>.

La reiterata affermazione del principio (nei termini secondo i quali quando le espressioni utilizzate dalle parti fanno emergere in maniera immediata la comune intenzione delle stesse, il giudice deve arrestarsi al significato letterale delle parole e non può ricorrere ad altri criteri interpretativi, tra i quali anche quello che attribuisce valore al comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto), solo negli ultimi anni superata<sup>35</sup>, induce peraltro, prima di ravvisare in quell'orientamento il mero retaggio

<sup>33</sup> Il riferimento è ovviamente a C. Grassetti, *L'interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti*, cit.

<sup>34</sup> Ci si permetta il rinvio a quanto osservavamo, più ampiamente, in *L'interpretazione, I contratti in generale*, cit., 1057 ss.

<sup>35</sup> Cfr., infatti, da ultimo, e quale espressione dell'orientamento ormai prevalente, Cass. ord., 9 gennaio 2025 n. 242, dove si legge, come espressione di un orientamento ormai consolidato: "In sede di interpretazione del contratto, il giudice deve indagare la comune intenzione delle parti e non può fermarsi al dato letterale del testo contrattuale, anche se (apparentemente) chiaro: tale dato è il punto di partenza dell'attività ermeneutica, ma l'ipotesi interpretativa deve poi essere verificata alla luce delle altre clausole del contratto e della condotta anche esecutiva dei contraenti. In questi termini va

di risalenti preconcetti, ad esplorare le possibilità di una razionalizzazione di esso, onde verificare l'esistenza di un eventuale contenuto condivisibile del medesimo: tanto più che, anche da ultimo, l'indirizzo che attribuisce preminenza al dato letterale ha trovato qualche punto di emersione nella giurisprudenza di legittimità<sup>36</sup>. Si può, allora, osservare che il principio in esame, almeno in alcune versioni che ne propone la giurisprudenza, tollera una lettura radicalmente diversa da quella più scontata, che vi coglie la preminenza della lettera sulla comune intenzione delle parti: esso, in particolare, può essere inteso nel senso di precludere all'interprete la sovrapposizione della propria soggettiva opinione a quanto le parti abbiano statuito per disciplinare i propri interessi, attraverso l'utilizzazione di indici interpretativi estranei ad un testo chiaro. In questa prospettiva, il principio *in claris* può svolgere un ruolo prezioso di garanzia dei contraenti contro possibili estensioni o limitazioni della portata del regolamento contrattuale, estranee al piano degli interessi che le parti avevano contemplato<sup>37</sup>. In un differente ordine di idee, poi, il principio in esame, secondo quanto si è osservato in dottrina<sup>38</sup> potrebbe assolvere anche una preziosa funzione di limitazione delle impugnative in cassazione avverso le sentenze dei giudici di merito che, pur omettendo di applicare talune delle norme dettate in materia di interpretazione del contratto nel c.c., siano comunque pervenute ad un risultato ermeneutico adeguato.

Questa notazione (e cioè la necessità, sussistente quanto meno per comprendere l'elaborazione giurisprudenziale di legittimità in materia, di tenere conto della tendenza delle decisioni della Suprema Corte a disattendere i motivi di ricorso per cassazione che denunciino la violazione o falsa applicazione delle regole ermeneutiche dettate dal c.c.<sup>39</sup> ovvero un vizio riconducibile al paradigma dell'art. 360, co. 1° n. 5 c.p.c., tutte le volte in cui il risultato ermeneutico raggiunto appaia comunque congruo) permette probabilmente di spiegare la ragione per la quale, anche in passato, e pure in presenza altresì di sentenze che negavano l'effettiva sussistenza del principio *in claris*, la relativa questione non sia stata mai rimessa all'esame delle Sezioni Unite<sup>40</sup>.

---

negato pertanto valore al brocardo 'in claris non fit interpretatio (Cass. 15 settembre 2022 n. 27186); ed ancora: 'In tema di interpretazione dei contratti il criterio letterale e quello del comportamento delle parti concorrono, in via paritaria, a definire la comune volontà dei contraenti ed esauriscono in questa veste il dubbio ermeneutico nel senso di escludere la necessità di ricorrere agli altri criteri di legge, stante, per vero, il principio di gerarchia che ne governa l'applicazione in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi integrativi e ne escludono la concreta operatività, quando l'applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti' (cfr. Cass. 1° luglio 2022 n. 27059)".

<sup>36</sup> Cfr., infatti, Cass. 12 novembre 2024 n. 29161, secondo la quale "nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'articolo 1362 all'articolo 1365 del Codice civile e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'articolo 1366 c.c. all'articolo 1371 c.c."

<sup>37</sup> Ispirata ad una preoccupazione analoga a quella evocata nel testo – nel senso di evitare interventi del giudice sull'assetto impresso dai contraenti ai propri interessi – appare la recente riflessione di Francesco Benatti, *Che ne è oggi del testo del contratto?*, in *Banca borsa e tit. credito*, 2021, 1 ss.

<sup>38</sup> Cfr. C.M. Bianca, *op. loc. cit.*

<sup>39</sup> Nel solco delle enunciazioni delle quali riferivamo *supra*, § 1

<sup>40</sup> Infatti, era stato sottolineato, da parte di alcuni precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte, ed anche in anni non più recentissimi, che, nell'interpretazione del contratto, il dato testuale, pur assumendo certamente un rilievo fondamentale, non può comunque essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione e dell'accertamento del contenuto dell'accordo: infatti, argomenta questo diverso orientamento giurisprudenziale, l'effettivo significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del procedimento ermeneutico, che non potrebbe allora limitarsi alla ricognizione del tenore letterale della parole usate, dovendo estendersi alla considerazione di tutti gli altri elementi sia testuali che extratestuali indicati dal legislatore nel c.c. Anche in questo caso i riferimenti potrebbero essere assai copiosi: si vedano, tre le altre

Si può allora concludere, osservando che l'apprezzamento di indici estranei al tenore della dichiarazione è precluso solo quando, lungi dall'essere uno strumento (il primo) di fissazione della comune intenzione delle parti, conduca il giudice a riformulare il contratto, secondo il proprio punto di vista, così trascurando l'assetto di interessi che i contraenti si prefiggevano<sup>41</sup>. E' dunque pur sempre avuto riguardo alla comune intenzione dei contraenti che dovrà svolgersi l'attività interpretativa, la quale dovrà muovere dalla concretezza ed individualità della comune intenzione – considerata nella sua dimensione funzionale<sup>42</sup> - per filtrarla poi, e gradatamente alla stregua degli schemi di comprensione predisposti dalla disciplina dettata in materia ermeneutica dal codice civile: e tale risultato acquisisce un significato particolare quando si tratti di attribuire rilievo ad interessi dei contraenti estranei a quelli contemplati nel tenore letterale delle clausole, ma che risultino effettivamente determinanti del senso dell'operazione economica realizzata con il contratto.

Claudio Scognamiglio

---

sentenze, Cass. 21 novembre 2013 n. 26135, inedita per quel che consta; Cass. 12 novembre 2013 n. 25410, a sua volta inedita.

<sup>41</sup> Ci sembra che si muova in un ordine di idee sostanzialmente analogo anche l'acuta proposta ricostruttiva di V. Roppo, *Il contratto*, cit., 445, il quale, constatata la contraddittorietà delle massime giurisprudenziali di legittimità sulla prevalenza, o meno, del canone di interpretazione letterale, osserva che “di fronte al testo chiaro si tratta di vedere se sussistono oppure no elementi extratestuali capaci di mettere in discussione il significato letterale e di suggerire un diverso significato più aderente alla ‘comune intenzione’ delle parti. Se elementi del genere non sussistono, l'interprete può e deve appagarsi del significato letterale, motivandolo con esclusivo riferimento al testo. Se invece l'interprete registra elementi extratestuali portatori di un possibile significato diverso, può e deve verificare se essi hanno un vigore semantico sufficiente a sovvertire il significato letterale (e, naturalmente, se segnalano un'intenzione davvero comune a entrambe le parti): in caso affermativo, darà prevalenza al significato extratestuale. Avrà tuttavia l'onere di motivare il sovvertimento con particolare forza e precisione, perché la chiarezza letterale del testo fa presumere che il suo significato corrisponda alla volontà delle parti”. In altre parole, il significato letterale è la regola, mentre il discostarsi da esso è l'eccezione che ha bisogno di sostegni robusti per accreditarsi.

<sup>42</sup> Di qui l'attenzione condivisibilmente riservata, negli ultimi anni, al criterio dell'interpretazione funzionale ovvero di quella coerente con la causa (concreta) del contratto: cfr., in particolare, D. Achille, *Metodo dell'interpretazione contrattuale e diritto effettivo*, cit., 164 ss.